



L'etichettatura di composizione dei prodotti tessili



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA



STAZIONE SPERIMENTALE
PER LA SETA



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

2 Premessa

3 Che cosa deve essere etichettato

4 Che cosa non deve essere etichettato

7 Chi è tenuto ad osservare la normativa sui prodotti tessili?

8 Obblighi informativi degli operatori nei confronti dei consumatori

9 L'etichetta di composizione e il contrassegno

10 Che cosa deve riportare l'etichetta?

12 Quali sono le denominazioni delle fibre tessili?

14 Quali parti del prodotto tessile sono da escludere nell'etichettatura?

17 Le percentuali fibrose

24 Che cosa può riportare l'etichetta?

26 Codici meccanografici

28 *I controlli*

28 *Riferimenti normativi*



Facoltà o obbligo?

La normativa relativa all'etichettatura dei prodotti tessili fissa i requisiti e le modalità loro applicabili perché possano essere immessi sul mercato comunitario prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro messa a disposizione sul mercato. In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale devono essere corredati da un'etichetta o da un contrassegno che riporti la composizione fibrosa e l'eventuale presenza di parti di origine animale, secondo le modalità di seguito descritte.

Premessa

Questa seconda edizione della Guida sull'etichettatura di composizione dei prodotti tessili, è stata realizzata dal Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica della Camera di Commercio di Milano e da Innovhub, Stazioni sperimentali per l'Industria-Divisione Stazione Sperimentale per la Seta, in occasione dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 1007/2011, al fine di offrire ai produttori, agli importatori e, in generale, a coloro che commercializzano o acquistano prodotti tessili, un facile strumento di consultazione sugli obblighi di informazione e di etichettatura previsti dalla normativa vigente.


L'etichettatura e presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall'8 maggio 2012 dal Regolamento UE n. 1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE). I prodotti tessili immessi in commercio prima dell'8 maggio 2012 e conformi alla previgente normativa possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.



DEFINIZIONI

«**immissione sul mercato**» la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;
 «**messa a disposizione sul mercato**» la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Che cosa deve essere etichettato?



Devono essere etichettati tutti i prodotti tessili e i prodotti assimilati a prodotti tessili.


Per **prodotti tessili** si intendono tutti i prodotti che - allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti, semi-confezionati o confezionati - sono composti esclusivamente da fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono **assimilati** ai prodotti tessili:

- i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso.
- le parti tessili:
 - dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;
 - dei rivestimenti di materassi;
 - dei rivestimenti degli articoli da campeggio;
 - purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
- tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Elenco (indicativo e non esaustivo) di prodotti tessili:

Capi di abbigliamento	Rivestimenti di mobili se la parte tessile raggiunge l'80% in peso
Sciarpe	cuscini
Calze	Nastri pettinati, cardati
Tovaglie	ovatte,
Coperte	filati
Tende	tessuto greggio
Tappeti	tessuto per stampa
Tessuti in rotoli/pezze	



Che cosa
non deve
essere
etichettato?

Non esiste obbligo di etichettatura di composizione fibrosa, solo per alcune categorie di prodotti (prodotti elencati nell'allegato V del Regolamento UE 1007/2011).

Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno:

1. Fermamaniche di camicie
2. Cinturini in materia tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole di materia tessile imbottite
5. Copricaffettiere
6. Copriteiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
14. Ghettoni
15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
17. Articoli di materia tessile da viaggio
18. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
19. Chiusure lampo
20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
21. Copertine di materia tessile per libri
22. Giocattoli
23. Parti tessili di calzature

24. Centri composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm²
25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
26. Copriuova
27. Astucci per il trucco
28. Borse in tessuto per tabacco
29. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
30. Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm²
31. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
32. «Nécessaire» da toletta
33. «Nécessaire» per calzature
34. Prodotti funerari
35. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte
36. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale
37. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente:
 - a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
 - b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli.
38. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
39. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
40. Velatura
41. Articoli tessili per animali
42. Bandiere, stendardi e gagliardetti



Esiste la facoltà di apporre un'etichetta globale, e non del singolo pezzo, per alcune categorie di prodotti dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa (prodotti elencati nell'allegato VI del Regolamento 1007/2011).

In tali casi il consumatore deve poter effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo.

Prodotti tessili per i quali è sufficiente un'etichettatura globale

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 37 dell'allegato V
13. Centrini
14. Fazzoletti da naso e da taschino
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglino, guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo¹
19. Cinghie per tendaggi e veneziane

Per i prodotti tessili **venduti a metraggio** l'etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione sul mercato

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile, che sono dello stesso tipo e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta globale.

Es.: pigiama, tute.

Rivestimenti di mobili se la parte tessile raggiunge l'80% in peso


- Una fodera rimovibile di copertura di un mobile acquistata separatamente rientra nel campo di applicazione del Regolamento e quindi deve essere etichettata applicando le regole generali. La composizione deve essere dichiarata e determinata escludendo "Orditi e trame di legamento e d'imbottitura" che non fanno parte dello strato di usura (di fatto il lato esterno della fodera).
- Un tessuto fissato su un mobile in modo permanente (imbottitura di una sedia o di un divano) non rientra nel campo di applicazione del Regolamento se non rappresenta almeno l'80% in peso del prodotto nel suo complesso².

¹ Se tali prodotti sono venduti singolarmente, possono essere etichettati o contrassegnati in una delle lingue ufficiali delle Istituzioni dell'Unione, purché riportino anche un'etichettatura globale in italiano.

² Interpretazione dell'Ente Inglese BIS, the UK government department with responsibility for the regulations).



Chi è tenuto ad osservare la normativa sui prodotti tessili?



Tutti coloro che producono, importano o distribuiscono prodotti tessili dalle materie prime al prodotto finito a titolo oneroso o gratuito. Per le definizioni degli operatori economici tenuti al rispetto della normativa, il regolamento 1007/2011 rimanda all'art.2 del Regolamento UE 765/2008.



DEFINIZIONI

Fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.

Importatore: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo.

Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.

Soggetti esonerati dall'osservanza della normativa

coloro che effettuano le lavorazioni di trasformazione per conto terzi. Ad esempio, prodotti dati in lavorazione a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti, che lavorano a partire da materiali forniti loro, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, o nei casi in cui prodotti tessili su misura siano confezionati da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

Altri esoneri riguardano direttamente i prodotti tessili

- o i prodotti che sono in transito nel nostro paese, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri;
- i prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni;
- infine i prodotti destinati alla vendita in paesi extra CE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel Paese di destinazione.



Obblighi informativi degli operatori nei confronti dei consumatori

Obblighi del fabbricante: all'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.


Obblighi dell'importatore: se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

Obblighi del distributore: un distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto. All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.

Le informazioni relative alla composizione dei prodotti tessili devono essere indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette o sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Tali informazioni devono essere accessibili per il consumatore prima dell'acquisto anche se effettuato per via elettronica.

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità al regolamento UE n. 1007/2011. È molto importante ricordare che le informazioni fornite all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal regolamento. Esiste pertanto un obbligo di chiarezza delle informazioni.

L'etichetta di composizione e il contrassegno



L'etichetta e il contrassegno sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; l'etichetta deve essere saldamente fissata (per esempio tramite cucitura, graffatura o altro sistema equivalente).


Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile mediante:

- stampa;
- impronta a rilievo;
- cucitura, ricamo, tessitura in cimosa;
- altra tecnologia di applicazione.

In Italia le etichette o contrassegni devono essere redatti almeno in **lingua italiana**.

Le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.





Che cosa deve riportare l'etichetta?

Sulle etichette deve essere **obbligatoriamente riportata**:

- la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011. Le stesse devono essere riportate per esteso, in lingua italiana, in ordine decrescente di peso. Non sono ammesse abbreviazioni o sigle.
- L'eventuale presenza di parti di origine animale (per es. pelliccia, pelle, avorio..) deve essere indicata con la seguente frase **“Contiene parti non tessili di origine animale”**. Non è obbligatorio specificare la parte di origine animale ma se lo si fa utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio bisogna applicare la Legge 1112/66.



ESEMPI DI ETICHETTE

- 1) Le fibre devono essere riportate in **ordine decrescente di peso**, dalla percentuale maggiore a quelle minore.

Etichetta corretta

70% viscosa
30% lyocell

Etichetta non corretta

~~30% lyocell~~
~~70% viscosa~~

- 2) **Non** sono ammesse **abbreviazioni**.

Etichetta corretta

97% cotone
3% poliestere

Etichetta non corretta

~~97% CO~~
~~3% PL~~

- 3) Le denominazioni devono sempre essere in **lingua italiana**.

Etichetta corretta

70% viscosa
30% lana

Etichetta non corretta

~~70% viscosa~~
~~30% lambswool~~

100% seta

~~100% silk~~

- 4) Devono essere riportate le fibre così come definite nell'allegato I

Etichetta corretta

100% Cashmere
100% Angora

Etichetta non corretta

~~100% Kashmirette~~
~~100% Angoretta~~


- 5) Le ulteriori indicazioni non devono indurre in confusione il consumatore facendo intuire una composizione fibrosa non identica a quanto riportato in etichetta. Pertanto le indicazioni passibili di trarre in inganno il consumatore devono essere omesse.

Etichetta corretta

88% cotone
10% poliammide
2% elastan

Etichetta non corretta

~~88% cotone~~
~~10% poliammide~~
~~2% elastan~~
~~mini sock cotton~~



Quali sono le denominazioni delle fibre tessili?

Definizione delle fibre

Per fibra tessile si intende:

- un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
- una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili.

Sono riconosciute attualmente 49 denominazioni, elencate nel Regolamento UE n. 1007/2011 Allegato I.

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	lana (f) [1]	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>)
2	alpaca (m), lama (m), cammello (m), kashmir (m), mohair (m), angora (m), vigogna (f), yack (m), guanaco (m), cashgora (m), castoro (m), lontra (f), preceduta o meno dalla denominazione «lana» o «pelo» [1]	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora) castoro, lontra
3	pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	seta (f)	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	cotone (m)	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	kapok (m)	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	lino (m)	Fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)
8	canapa (f)	Fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	juta (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell' <i>Hibiscus-cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i>
10	abaca (f)	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	alfa (f)	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	cocco (m)	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>
13	ginestra (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	ramié (m)	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	sisal (m)	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
16	sun	Fibra proveniente dal libro di <i>Crotalaria juncea</i>
17	henequen	Fibra proveniente dal libro di <i>Agave</i>

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
18	maguey	Fibra proveniente dal libro di Agave Cantala
19	acetato (m)	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	alginica	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
21	cupro (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	modal (m)	Fibre di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: $Bc \text{ (centinewton)} \geq 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ $Bm \text{ (centinewton)} \geq 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineare media espressa in decitex
23	proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	triacetato (m)	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	viscosa (f)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
26	acrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
27	clorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinildienico clorurato
28	fluorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
30	poliammide o Nylon	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici
31	aramide	Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici
32	poliimmide	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti
33	lyocell [2]	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati
34	polilattide (a)	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l'85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali; ha una temperatura di fusione di almeno 135°C
35	poliestere (m)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
36	polietilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
37	polipropilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
38	poliureica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilico (NH-CO-NH)
39	poliuretanic	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
40	vinilal (m)	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
41	trivinilica	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
42	gomma	Fibra elastometrica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	elastan (m)	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
44	vetro tessile (m)	Fibra costituita da vetro
45	Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta da meno dalla parola «filo» o «fibra»	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate
46	elastomultiestere	Fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
47	elastolefina	Fibra composta da almeno il 95% in massa di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, se allungata sotto una forza di trazione fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale non appena cessa la forza di trazione
48	melamina	Fibra composta da almeno l'85% in massa di macromolecole reticolate di derivati della melamina
49	Bicomponente polipropilene/poliammide	Fibra bicomponente composta per il 10-25% da una massa di fibrille di poliammide disposte in una matrice di polipropilene



Quali parti del prodotto tessile sono da escludere nell'etichettatura?

Un prodotto tessile deve essere corredato da un'etichetta che ne riporta la composizione fibrosa, le cui percentuali in fibre vengono determinate senza tener conto dei seguenti elementi.

Allegato VII

Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa (di cui all'articolo 19, paragrafo 2)

Prodotti	Elementi esclusi
a) Tutti i prodotti tessili	<ul style="list-style-type: none"> i) Parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in punti superficiali e limitati del prodotto e alle condizioni previste all'articolo 10, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre ad effetto antistatico. ii) Materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili.
b) Rivestimenti per pavimenti e per i tappeti	Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura.
c) Tessuti destinati al rivestimento di mobili	Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura.
d) Tendaggi	Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa.
e) Calzini	Fili elastici supplementari utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone.
f) Collant	Fili elastici supplementari utilizzati in vita e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone.
g) Prodotti tessili diversi da quelli delle lettere da b) a f)	<p>Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti. fili per cucito e unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, fodere.</p> <p>Ai fini della presente disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. ii) s'intendono per "ispessimenti e rinforzi" i fili o i tessuti aggiunti in punti specifici e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarli o di conferire loro rigidità e spessore.

È obbligatorio riportare la ragione sociale, il marchio di fabbrica o il marchio commerciale?

Il codice del consumo (art.104 del D.Lgs. n. 206/2005) in recepimento della direttiva **2001/95** prescrive espressamente che siano riportati:

- l'indicazione, in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'**identità** e degli **estremi del produttore** (denominazione/ ragione sociale/ marchio registrato e sede)
- il **riferimento al tipo di prodotto** o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata.

I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa purché non contengano una denominazione delle fibre tessili di cui all'allegato I o una denominazione che può ingenerare confusione con esse.

Se, all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da ingenerare confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione fibrosa.





Che cosa devono riportare i documenti commerciali?

I dati relativi alla composizione fibrosa vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione dei codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento ne sia spiegato il significato commerciale.



Le percentuali fibrose



Come vanno definite le percentuali delle componenti fibrose di cui è composto un prodotto tessile?

Prodotti tessili costituiti da un'unica fibra

Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere etichettato o contrassegnato con i termini «100%», «puro» o «tutto».

Esempi

Seta 100%

oppure


Pura seta

NOTA BENE

È vietato utilizzare tali termini o termini equivalenti per altri prodotti tessili **costituiti da due o più fibre**.

Prodotti di lana vergine o lana di tosa

Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato come prodotto di lana vergine o lana di tosa (vedi allegato III) purché sia composto esclusivamente di fibre di lana mai precedentemente incorporate in un prodotto finito, le quali non abbiano subito precedenti operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l'abbiano danneggiata.



Lana

Lana vergine 100%

oppure

Pura lana vergine

Lana vergine in mischia

La denominazione “**lana vergine o lana di tosa**” può essere usata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre tessili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui sopra (cioè non è mai stata precedentemente incorporata in un prodotto finito e non ha subito operazioni di filatura e/o feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto né trattamenti o impieghi che l'abbiano danneggiata)
- la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25%
- in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

In questi casi, è obbligatorio indicare la composizione percentuale completa di tutte le fibre della mischia.

Esempi

- | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|---|
| 1) | Prodotto tessile costituito da:
75% poliestere
e 25% lana vergine | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Etichetta corretta</div> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">Poliestere 75%
Lana vergine 25%</div> | → | In questo caso la quantità di lana vergine non è inferiore al 25% | |
| <hr/> | | | | | |
| 2) | Prodotto tessile costituito da:
80% poliestere
e 20% lana vergine | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Etichetta corretta</div> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">Poliestere 80%
Lana 20%</div> | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Etichetta non corretta</div> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">Poliestere 80%
Lana vergine 20%</div> | → | In questo caso la quantità di lana vergine è inferiore al 25% |
| <hr/> | | | | | |
| 3) | Prodotto tessile costituito da:
100% lana vergine | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Etichetta corretta</div> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">Lana vergine 100%</div> | oppure | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Etichetta corretta</div> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">Pura lana vergine</div> | |
| <hr/> | | | | | |
| 4) | Prodotto tessile costituito da 3 fibre:
70% Seta
25% Lana vergine
5% Cashmere | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Etichetta corretta</div> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">Seta 70%
Lana vergine 25%
Cashmere 5%
<small>(seta a filamento continuo)</small></div> | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Etichetta corretta</div> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">Seta 70%
Lana 25%
Cashmere 5%
<small>(seta a fibra discontinua)</small></div> | → | In questo caso non è possibile utilizzare il termine lana vergine perché la fibra di lana è in mischia intima con altre due fibre |
| | | ↓ | ↓ | | |
| | | la lana è in mischia intima solo con il cashmere | la lana è in mischia intima sia con il cashmere sia con la seta | | |

Prodotti tessili composti da due o più fibre

Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
Viscosa 65% Poliammide 30% Elastan 5%	 Poliammide 30% Viscosa 65% Elastan 5%

Denominazione “misto lino”

I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino è pari ad almeno il 40% del peso totale del tessuto sbizzimato, possono essere designati con la denominazione “misto lino”, completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione «Ordito puro cotone-trama puro lino».

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
Misto lino Ordito puro cotone Trama puro lino	Misto lino

Indicazione “fibre varie”

Per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione possono essere utilizzati i termini “fibre varie” o “composizione tessile non determinata” sull'etichetta.

Indicazione “altre fibre”

Una fibra che rappresenta fino al 5% del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile possono, qualora non facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini “altre fibre”, immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso.

Le fibre non ancora elencate all'allegato I possono essere designate con i termini “altre fibre”, immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso.

Esempi

Prodotto tessile composto da:
95% lana altra fibra non identificabile
 nel momento della fabbricazione
 del prodotto 5%

Etichetta corretta

Lana 95%
 Altre fibre 5%

Prodotto tessile composto da:
85% lana
6% Poliestere
5% Viscosa
4% Acrilica

Etichetta corretta

Lana 85%
 Poliestere 6%
 Viscosa 5%
 Acrilica 4%

Etichetta non corretta

~~Lana 85%
 Poliestere 6%
 Altre fibre 9%~~

→ Perché le fibre sono state identificate all'atto della fabbricazione

Prodotto tessile composto da:
85% lana, Fibre non identificabili
 al momento della fabbricazione
 del prodotto 15%

Etichetta corretta

Lana 85%
 Altre fibre 15%

Prodotto tessile composto da:
85% Cotone
15% Bamboo

Etichetta corretta

Cotone 85%
 Altre fibre 15%

Etichetta non corretta

~~Cotone 85%
 Bamboo 15%~~

→ La fibra Bamboo non è compresa nell'allegato I

Prodotti tessili compositi

I prodotti composti da due o più parti seguono le regole di etichettatura fin qui descritte, infatti ciascuna delle parti con diversa composizione va munita di un'etichetta di composizione fibrosa ad eccezione di quelle che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto e delle fodere principali la cui composizione deve essere sempre dichiarata.

Per fodera si intende un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli.

Esempi

- 1) Abito femminile costituito da due parti:
- maglia costituita da 80% cotone e 20% poliammide;
 - pizzo con composizione 90% poliestere e 10% elastan, che costituisce il 40% del peso totale del capo intero.

Etichetta possibile corretta

Tessuto:
Cotone 80%
Poliammide 20%

Pizzo:
Poliestere 90%
Elastan 10%

- 2) Abito femminile costituito da due parti:
- maglia costituita da 80% cotone e 20% poliammide;
 - pizzo con composizione 90% poliestere e 10% elastan, che costituisce il 20% del peso totale del capo intero.

Etichette possibili corrette

Tessuto:
Cotone 80%
Poliammide 20%

Pizzo:
Poliestere 90%
Elastan 10%

Cotone 80%
Poliammide 20%

→ Non è obbligatoria l'etichettatura del pizzo poiché costituisce meno del 30% del peso totale del prodotto

- 3) Gonna costituita da un tessuto esterno in poliestere 100% e da una fodera interna in 100% acetato che costituisce il 20% in peso del capo finito

Etichetta corretta

Tessuto esterno:
Poliestere 100%

Fodera:
Acetato 100%

→ Trattandosi di una fodera sicuramente principale, qualsiasi sia il suo peso, va sempre indicata in etichetta insieme alla propria composizione fibrosa

- 4) Maglia da uomo in 70% lana e 30% poliammide con finiture (collo, polsini e bordura) in acrilica 100% che costituisce il 10% del capo finito

Etichetta corretta

Lana 70%
Poliammide 30%

Se la lana che costituisce il capo presenta le caratteristiche necessarie per essere etichettata "lana vergine" l'etichetta può essere anche la seguente:

Lana vergine 70%
Poliammide 30%




Articoli particolari

I prodotti elencati nell'allegato IV devono essere etichettati secondo le seguenti regole:

Allegato IV

Disposizioni speciali relative all'etichettatura e al contrassegno di taluni prodotti tessili (di cui all'articolo 13)


Prodotti	Etichettatura e contrassegno
1. I seguenti articoli di corsetteria: a) reggiseni b) corsetti e guaine c) busti interi	La composizione fibrosa è indicata sull'etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate: tessuto esterno, e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore; parti anteriori, posteriori e laterali; tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali.
2. Altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente	La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.
3. Tutti i prodotti di corsetteria	L'etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta o sul contrassegno.
4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione. Tali parti devono essere designate singolarmente.
5. Prodotti tessili ricamati	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere designate singolarmente. L'etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10% della superficie del prodotto.
6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messe a disposizione sul mercato, come tali, ai consumatori	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente.
7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente.
8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse	La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che deve essere designato singolarmente.



- A** Bamboo
- B** Cashmere
- C** Cotone
- D** Fibra di carbonio

Esempi

1) Reggiseno



Etichette possibili corrette

Poliammide 70%
Cotone 20%
Elastan 10%

→ Etichettatura globale

Coppa,
tessuto esterno:
Poliammide 85%
Elastan 15%

→ A (vedi fig. 1)


Coppa,
tessuto interno:
Cotone 100%

→ Tessuto a contatto con la pelle

Parte posteriore:
Poliammide 85%
Elastan 15%

→ B (vedi fig. 1)

2) Guaina



Etichette possibili corrette

Poliammide 85%
Elastan 15%

→ Etichettatura globale

Parte davanti
e parte dietro:
Poliammide 95%
Elastan 5%


→ C (vedi fig. 2)

Parti laterali:
Poliammide 80%
Elastan 20%

→ D (vedi fig. 2)

NOTA: la scelta di utilizzare l'etichettatura globale deve prevedere verifiche in grado di assicurare che al variare delle taglie e quindi dei rapporti quantitativi tra le diverse parti, la variazione di composizione reale rispetto a quella indicata in etichetta non superi le tolleranze ammesse.

100% LANA
FODERA
50% ACETATO
50% VISCOSA



Tolleranze

Prodotti	Etichettatura e contrassegno
Prodotti tessili composti interamente da una unica fibra	È ammessa una tolleranza del 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo la buona prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica. È ammessa una tolleranza del 5 % in peso di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato purché tale qualità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo la buona prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.
Prodotti tessili composti due o più fibre	È ammessa una tolleranza del 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo la buona prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica. È ammesso il 5 % in peso di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato purché tale qualità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo la buona prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.
Prodotti tessili costituita da "pura lana vergine"	È ammesso lo 0,3 % in peso di fibre estranee solo se giustificate come tecnicamente inevitabili secondo le buone prassi di fabbricazione e non risultino da un'aggiunta sistematica.

È ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3% riferita al peso totale delle fibre indicata nell'etichetta o contrassegno, tra la composizione fibrosa indicata e quella risultante all'analisi.

Ai fini delle analisi le tolleranze sono calcolate separatamente.

Il cumulo delle tolleranze è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente riscontrate in sede di analisi, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sulle etichette o contrassegno.

Per prodotti **tessili particolari**, la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle sopra indicate, la Commissione può ammetterle, ove il fabbricante faccia richiesta di autorizzazione e fornisca adeguata giustificazione.

Esempi di come devono essere interpretate le tolleranze

1) Prodotto tessile la cui composizione all'analisi di laboratorio risulta: 95% lana 5% acrilica	Etichetta presente sul prodotto	Lana 100%	→ Etichetta corretta solo se la lana proviene da ciclo cardato (tolleranza del 5%) tenendo tuttavia presente che la differenza tra dichiarato e riscontrato non deve esser conseguenza di un'aggiunta sistematica
		oppure	
2) Prodotto tessile la cui composizione all'analisi di laboratorio risulta: 53% Viscosa 47% Cotone oppure 48 % Viscosa 52% Cotone	Etichetta presente sul prodotto	Viscosa 50% Cotone 50%	→ Etichetta corretta in quanto i valori riscontrati nell'analisi rispetto ai valori dichiarati in etichetta rientrano nella tolleranza di fabbricazione del 3% tenendo tuttavia presente che la differenza tra dichiarato e riscontrato non deve esser conseguenza di un'aggiunta sistematica
		Etichetta presente sul prodotto	



Che cosa può riportare l'etichetta?

Indicazioni e informazioni non previste dal Regolamento 1007/2011 devono essere **nettamente separate**. Sulle etichette **possono** essere riportati i **qualificativi** sempreché siano conformi agli usi leali del commercio ed ai principi della correttezza professionale ed indicati separatamente. Detti qualificativi non possono sostituire le denominazioni ufficiali contenute nell'allegato I.

I qualificativi possono essere suddivisi in tre categorie:

- 1) qualificativi che riguardano la fase di produzione delle fibre tessili (es. pettinato, lavato...);
- 2) qualificativi che riguardano la qualità delle fibre tessili (ad es. superfino);
- 3) qualificativi rappresentati da marchi registrati o denominazioni commerciali (es. Lycra, Tactel, Meraklon, Kermel, Trevira, Protex, Outlast, Dorlastan, Woolmark).

Al fine di caratterizzare in modo più preciso i prodotti tessili sul mercato e garantire all'utilizzatore finale la provenienza e la qualità degli stessi, è possibile completare le indicazioni obbligatorie apposte in etichetta con ulteriori informazioni relative a:

- qualità delle fibre utilizzate;
- caratteristiche prestazionali;
- informazioni eco- tossologiche;
- denominazione d'origine;
- manutenzione;

tali eventuali indicazioni facoltative devono essere riportate separatamente e devono essere veritiere.

Per approfondimenti su tali temi è possibile consultare la guida realizzata dalla Camera di Commercio di Milano in collaborazione con Stazione Sperimentale per la seta, TexClubTex.



- 1) qualificativi che riguardano la fase di produzione delle fibre tessili (es. pettinato, lavato...)

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
100% cotone PETTINATO 120	100% cotone pettinato 120

- 2) qualificativi che riguardano la qualità delle fibre tessili (ad es. superfino, filo di Scozia, Makò...)

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
100% cotone FILO DI SCOZIA	100% cotone Filo di scozia

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
100% cotone MAKÒ	100% cotone Makò

- 3) qualificativi rappresentati da marchi registrati o denominazioni commerciali (es. Lycra, Tactel, Meraklon, Lana Vergine, Kermel, Trevira, Protex, Basofil, Kanecaron, Outlast, Dorlastan)

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
65% cotone 35% poliammide TACTEL	65% cotone 35% poliammide Tactel

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
94% poliammide 6% elastan MERYL	94% poliammide Meryl 6% elastan

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
80% cotone 15% poliammide 5% elastan LYCRA	80% cotone 15% poliammide 5% Lycra



Codici meccanografici

Da quanto fin qui descritto, esiste, dunque, la possibilità di utilizzare nei documenti commerciali codici meccanografici personalizzati purché il significato delle abbreviazioni sia chiaramente presente sullo stesso documento e si riferisca all'esatta e completa denominazione delle fibre riportate nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011. Al fine di uniformare la stesura dei documenti commerciali l'ex Comitato di Coordinamento delle Industrie Tessili (COMITEXIL) ha redatto un "Codice Meccanografico Uniforme Europeo" qui di seguito riportato, pur mantenendo l'obbligo di indicare sul documento commerciale una legenda delle abbreviazioni. A livello internazionale e nazionale esistono, inoltre, norme tecniche specifiche che riportano abbreviazioni delle principali fibre chimiche presenti in commercio; anche l'uso di tali abbreviazioni implica obbligatoriamente riportare legenda.

Codice meccanografico uniforme europeo (COMITEXIL)

N. fibra	Codice	Italiano	Inglese	Tedesco	Francese
1	WO	Lana	Wool	Wolle	Laine
2	WP	Alpaca	Alpaca	Alpaka	Alpaga
2	WS	Cashmere	Cashmere	Cashmere	Cachemire
2	WL	Lama	Lama	Lama	Lama
2	WK	Cammello	Camel	Kamel	Chameau
2	WM	Mohair	Mohair	Mohair	Mohair
2	WA	Angora	Angora	Angora (kanin)	Angora
2	WG	Vigogna	Vicuna	Vikunja	Vigogne
2	WY	Yack	Yak	Yak	Yack
2	WU	Guanaco	Guanaco	Guanako	Guanaco
2	WB	Castoro	Beaver	Biber	Castor
2	WT	Lontra	Otter	Otter	Loutre
3	HA	Pelo a Crine	Hair	Haar	Poil
4	SE	Seta	Silk	Seide	Soie
5	CO	Cotone	Cotton	Baumwolle	Coton
6	KP	Kapok	Kapok	Kapok	Capoc

Codice meccanografico uniforme europeo (COMITEXIL)

N. fibra	Codice	Italiano	Inglese	Tedesco	Francese
7	LI	Lino	Flax	Flachs b.z.w. Leinen	Lin
8	CA	Canapa	True hemp	Hanf	Chanvre
9	JU	Juta	Jute	Jute	Jute
10	AB	Abaca	Abaca (Manila hemp)	Manila	Abaca
11	AL	Alfa	Alfa	Alfa	Alfa
12	CC	Cocco	Coir (coconut)	Kokos	Coco
13	GI	Ginestra	Broom	Ginster	Genet
14	KE	Kenaf	Kenaf (Hibiscus hemp)	Kenaf	Kenaf
15	RA	Ramié	Ramie	Ramie	Ramie
16.1	SI	Sisal	Sisal	Sisal	Sisal
16.2	SN	Sunn	Sun	Sunn	Sunn
16.3	HE	Henequen	Henequen	Henequen	Henequen
16.4	MG	Maguey	Maguey	Maguey	Maguey
17	AC	Acetato	Acetate	Acetat	Acetate
18	AG	Alginica	Alginate	Alginar	Alginate
19	CU	Cupro	Cupro	Cupro	Cupro
20	MD	Modal	Modal	Modal	Modal
21	PR	Proteica	Protein Proteinfaser	Regenerierte	Proteinique
22	TA	Triacetato	Triacetate	Triacetat	Triacetate
23	VI	Viscosa	Viscose	Viskose	Viscose
24	PC	Acrylica	Acrylic	Polyacryl	Acrylique
25	CL	Clorofibra	Chlorofibre	Polyachlorid	Chlorofibre
26	FL	Fluorofibra	Fluorofibre	Fluorfaser	Fluorofibre
27	MA	Modacrilica	Modacrylic	Modacryl	Modacrylique
28	PA	Poliamidica	Nylon	Polyamid	Polyamide
29	PL	Poliester	Polyester	Polyester	Polyester
30	PE	Polietilenica	Polyethylene	Polyäthylen	Polyéthylène
31	PP	Polipropilenica	Polypropylene	Polypropylen	Polypropylene
32	PB	Poliureica	Polycarbamide	Polyharnstoff	Polycarbamide
33	PU	Poliuretanic	Polyurethane	Polyurethan	Polyurethan
34	VY	Vinilal	Vinylal	Vinylal	Vinylal
35	TV	Trivinilica	Trivinyal	Trivinyal	Trivinyal
36	EL	Gomma	Elastodiene	Elastodien	Elastodiène
37	EA	Elastan	Elastane	Elasthan	Elasthanne
38	GL	Vetro tessile	Glass fibre	Glasfaser	Verre textile
39	ME	Metallo	Metal	Metall	Metal
		Metallica	Metallic	Metallisch	Metallique
		Metallizzata	Metallised	Metallisiert	Metallisé
	AS	Amianto	Asbestos	Asbest	Amiante
PI	Carta tessile	Paper	Papier	Papier	

Altre denominazioni

Codice	Italiano	Inglese	Tedesco	Francese
WV	Lana Vergine	Fleece wool	Schurwolle	Laine vierge
AF	Altre fibre	Other fibres	Sonstige Fasern	Autres fibres
HL	Misto lino	Cotton linen Union	Halbleinen	Metis
TR	Residui tessili	Textile residues	Textilreste oder	Residues
	o composizione non determinata	or unspecified composition	Erzeugnisse unbekanntem Zusammensetzung	textiles ou composition non déterminée
	EME	Fibra elastomultestere		
PLA	Fibra polilattide			
EOL	Elastoleina			

I controlli

Autorità di vigilanza in Italia è il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività delle Imprese. Assicura che si proceda ai controlli di conformità della composizione fibrosa dei prodotti tessili secondo quanto previsto dal Regolamento UE 1007/2011 e dal Regolamento UE 765/2008

Possibili sviluppi futuri

È previsto un riesame da parte della Commissione entro il 30 settembre 2013, riguardante la proposta di introduzione di possibili nuovi obblighi di etichettatura nell'intento di fornire ai consumatori, informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti tessili che potrebbe riguardare in particolare:

- a) un sistema di etichettatura di origine, inteso a fornire ai consumatori informazioni accurate sul paese di origine e la tracciabilità dei prodotti tessili;
- b) un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto;
- c) un sistema di etichettatura uniforme per la UE;
- d) l'indicazione di sostanze allergeniche;
- e) l'etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie e l'uso di simboli o codici non linguistici per l'identificazione delle fibre.

Riferimenti normativi

Norme comunitarie

Regolamento UE n.1007/2011

Regolamento delegato UE n. 286/2012 della Commissione del 27 gennaio 2012 che modifica rispettivamente l'allegato I e gli allegati VIII e IX del regolamento UE n. 1007/2011

Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti

Regolamento CE n.765/2008.

Norme nazionali

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 102 e seguenti recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.

Legge 16 dicembre 1966, n. 1112, relativa alla disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano.

Si applicano le disposizioni delle seguenti norme purché non in contrasto con il regolamento UE n. 1007/2011:


- Legge 26 novembre 1973, n. 883-Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.
- D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515-regolamento di esecuzione della Legge 883/73, sull'etichettatura dei prodotti tessili
- D.lgs. 22 maggio 1999, n. 194 di attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

**Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Milano
Area Tutela del Mercato
Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica**
Via Meravigli, 9/B - 20123 Milano
Tel. 02.85151 - Fax 02.85154718
www.mi.camcom.it
tutela.fedepubblica@mi.camcom.it

www.elpoedizioni.com



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA



L'Europa alla portata della vostra impresa.

**Innovhub - SSI - Divisione Stazione Sperimentale
per la Seta**

Via Giuseppe Colombo, 83 - 20133 Milano
Tel. 02.2665990 - 02.70635047 - Fax 02.2362788
innovhub@mi.camcom.it
www.innovhub.it

Si ringrazia per la collaborazione la dott.ssa Gabriella Fusi, Direttore tecnico Centrocot